

Verbale della Seduta Consiliare del 9 ottobre 2018 n. 43

L'anno 2018, il giorno 9 del mese di ottobre, alle ore 15.00 nella sede del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli su convocazione epistolare del Presidente (Prot. 10829/2018) sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Comunicazioni del Consigliere Segretario e del Consigliere Tesoriere;
3. Approvazione del verbale della seduta del 02/10/2018;
4. Ordinaria amministrazione: iscrizioni, cancellazioni, pareri, certificazioni, assistenza forense, autorizzazioni notifiche, parere G. o., reiscrizioni in Albo, iscrizioni in elenco gratuito patrocinio a spese dello Stato, ammessi al patrocinio a spese dello Stato, richiesta di accreditamenti, esoneri, abilitazione dopo il primo anno di pratica e scadenza abilitazione, protocolli d'intesa;
5. Nuovo GDPR Regolamento (UE) 2016/679 sulla privacy: determinazioni;
6. Elezione referente informatico presso il CNF: determinazioni;
7. Ricognizione locali assegnati al Consiglio dell'Ordine nelle varie strutture giudiziarie – Rel. Cons. Segretario;
8. Contributi OCF: determinazioni;
9. Elezione componenti del CDA dell'Organismo di Mediazione COA e OCC COA Napoli: determinazione;
10. Personale Amministrativo della Segreteria: aggiornamento pianta organica;
11. Varie ed eventuali;

Si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli nelle persone degli
Avvocati:

Avv. Maurizio BIANCO	Presidente	Presente
Avv. Vincenzo PECORELLA	Consigliere Segretario	Presente
Avv. Giuseppe SCARPA	Consigliere Tesoriere	Presente
Avv. Giacomo CARINI	Vice Presidente	Presente
Avv. Salvatore IMPRADICE	Vice Presidente	Presente
Avv. Arturo FROJO	“	Presente
Avv. Roberto FIORE	“	Presente
Avv. Alfredo SORGE	“	Assente
Avv. Stefania ARMIERO	“	Assente
Avv. Maria Giuseppina CHEF	“	Assente
Avv. Nathalie MENSITIERI	“	Presente
Avv. Patrizia INTONTI	“	Presente
Avv. Alba SALVATI	“	Presente
Avv. Armando ROSSI	“	Presente
Avv. Giuseppe NAPOLITANO	“	Presente
Avv. Lucio CRICRI’	“	Presente
Avv. Dina CAVALLI	“	Presente
Avv. Antonio VALENTINO	“	Presente
Avv. Sabrina SIFO	“	Presente
Avv. Ilaria CRISCUOLO	“	Presente
Avv. Gabriele ESPOSITO	“	Presente
Avv. Ilaria IMPARATO	“	Presente
Avv. Elena DE ROSA	“	Presente
Avv. Luca ZANCHINI	“	Presente
Avv. Carmine FORESTE		Presente

Alle ore 16,30 il Presidente apre la seduta.

Commemorazione Avv. Luigi Iossa

Il Presidente annuncia alla Classe la scomparsa dell'Avvocato Luigi Iossa, nato a Napoli il 02.07.1932.

Dopo aver svolta la pratica forense presso lo studio di famiglia, sotto la guida dell'Avvocato Enrico Iossa, è iscritto nell'Albo degli Avvocati con delibera del 31.01.1957, Presidente Avvocato Giovanni Porzio.

Degno erede della stirpe avita è stato medaglia d'oro al Merito Forense.

La sua veemenza, la sua passione, la sua facondia mancherà a tutti noi che abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo bene, come mancherà ai giovani Avvocati che non potranno direttamente attingere da un esempio così fulgido.

Luigi Iossa ci ha lasciati ma, resta solido, presente ed immortale, il grande Avvocato.

La parola al Consigliere Frojo.

CONSIGLIERE FROJO: Ricordare l'Avvocato Iossa non è cosa semplice per la complessità del suo carattere, per la complessità della sua vita professionale e personale. Era persona sicuramente coraggiosa, Avvocato che sapeva esprimere quello che in quel momento doveva essere l'interesse dell'avvocatura e non solo, anche del singolo Avvocato in udienza. Aveva il coraggio di contrapporsi con fermezza ai magistrati. Proclamava sempre e con convinzione la solidarietà ed unità dell'Avvocatura e cercava di aggregare i più intorno a sé e tanti sicuramente condividevano le sue idee. Ero solo un praticante Avvocato quando l'ho conosciuto, lui già era maturo, era amico intimo dell'altro nostro iscritto novantatreenne, l'Avv. Aldo Cafiero. Era un uomo coraggioso e soprattutto nella vita associativa, nell'avvocatura e nelle battaglie dell'avvocatura è stato sempre presente e si è sempre esposto in prima persona. Persona sincera, che quando

interloquiva diceva sempre il suo pensiero, anche se a volte era un pensiero complesso e non gradito dall'interlocutore. Questa era una sua grande dote, ma per le persone false era un suo grande difetto. Ai funerali domenica c'erano tantissimi Avvocati, il Consiglio dell'Ordine era presente con l'intervento del Vice Presidente Impradice. L'ultima volta che l'ho visto forse è stato prima di natale, mi abbracciò, mi baciò, ebbe un intervento chirurgico abbastanza difficile e delicato alle gambe. Era un uomo di sentimenti, immediato, che se ti voleva bene era pronto a darti la vita. Questo era Gigino Iossa in Tribunale, e lo hanno ricordato allo stesso modo anche i Giudici. Ti salutiamo con grande affetto e con grande affetto abbracciamo Errico e Federico, che stanno percorrendo la strada del suo caro padre.

PRESIDENTE: Grazie. La parola al Vice Presidente Impradice.

CONSIGLIERE IMPRADICE: Il Consiglio, per il mio tramite, ha portato il saluto estremo a Gigino Iossa e la vicinanza dell'Avvocatura napoletana ai familiari. È stato un Avvocato esemplare, un Avvocato indipendente e va ricordato per questo e, immediatamente dopo, per la sua generosità. Un Avvocato che costantemente ha abbinato all'esercizio professionale in senso stretto l'attività politica. Fu tra i fondatori del Sindacato Forense e negli anni si è distinto per il contributo che ha saputo offrire all'avvocatura, alla giovane avvocatura, alla qualità della giurisdizione; ha saputo coniugare la funzione svolta in ambito giurisdizionale con attività di rappresentanza politica. Egli, che pure aveva avuto ruolo importante nella società civile, anche ricoprendo negli anni passati la carica di Consigliere Comunale, orgoglio per gli Avvocati napoletani, aveva sempre anteposto l'amore per la toga alla passione politica. Egli, formando i giovani con le sue riflessioni, voleva renderli liberi, migliorando la stessa società civile. Il suo carattere, attraverso la sua esuberanza, un uomo così utile alla società civile e ancora di più all'avvocatura deve essere amato e basta, soprattutto oggi, soprattutto perché sono le cose positive che

vengono alla mente, piuttosto che quelle normali, che certamente ci sono in un'esistenza così dinamica, utile e fattiva. Il nostro è un sentimento di cordoglio in questo momento, la consapevolezza che viene a mancare un punto di riferimento per l'avvocatura. Tante battaglie che ha fatto che ha portato avanti grazie alla sua fermezza e alla sua forza. Un grande Avvocato, ha praticato la passione professionale e contemporaneamente ha saputo elaborare tesi politiche uniche, originali, utili all'avvocatura. Sopra ogni cosa, il richiamo di Gigino Iossa spingeva ad essere consapevoli del ruolo e dell'alta funzione. Un richiamo a volersi bene in quanto Avvocati. In questo senso inviamo ai familiari, ai figli Enrico e Federico, il nostro cordoglio e l'omaggio all'Avvocato Luigi Iossa.

Audizioni

PRESIDENTE: Abbiamo convocato l'Avvocato Stabilito Aldo Cai

Omissis..

PRESIDENTE: Il Consiglio si riserva.

PRESIDENTE: Abbiamo convocato l'Avvocato Stabilito Guido Cielo

Omissis..

Il Consiglio si riserva.

PRESIDENTE: Abbiamo convocato l'Avvocato Stabilito Fedele Ercolano.

Omissis..

PRESIDENTE: Il Consiglio si riserva.

CAPO 1 – Comunicazioni del Presidente -

PRESIDENTE: Iniziamo con un sincero e sentito ringraziamento ai nostri delegati al Congresso; credo che sia stata una delle poche delegazioni che ha visto presenti tutti per tutti i giorni e fino alla fine, fino al sabato ad ora di pranzo. Questo è sintomo di serietà e di sacrificio, perché non è stata una gita, come tanti ritenevano, ma un impegno forte e soprattutto fisico di 64 delegati. Direi di fare i complimenti all'Avvocato Rossi che è stato eletto all'Organismo Congressuale Forense come delegato di Napoli.

Volevo ringraziare per la qualità degli eventi che sta esprimendo il Consiglio dell'Ordine di Napoli, stamattina è venuto il Presidente dell'Ordine del Brasile e due componenti laici del Consiglio superiore della Magistratura brasiliano, che ci hanno fatto visita per la costruzione del protocollo che già fu siglato a Rio mesi orsono; e per l'altro evento tenuto nella Sala Girardi, lo stesso molto partecipato con la dottoressa Balletti e con il Consigliere Armiero, che si è occupato di questo.

Ieri mi sono recato al Giudice di Pace a seguito della richiesta formulata dal Consiglio e sollecitata dal Consigliere Valentino per quanto riguarda la permanenza dell'ufficio messi che era in chiusura; si è mostrato quanto deliberato da questo Consiglio, le linee guida di questo protocollo, che è stato stilato, è agli atti e consente agli Avvocati e soprattutto che operano al Giudice di Pace di poter notificare da quella sede e all'Ufficio messi di valutare volta per volta, visto l'esiguo numero di impiegati, volta per volta a mezzo posta o a mani proprie, concordandolo con l'Avvocato. Il protocollo è pronto e segue le indicazioni del Consiglio. Ritengo che sia un risultato positivo del Consiglio, perché mantiene un servizio che sarebbe stato interrotto.

Altre comunicazioni le faccio durante il Consiglio. Passo la parola al Consigliere Segretario.

Prot. 10875/2018: (Prospettive di digitalizzazione ed innovazione organizzazione delle attività correlate alle indagini preliminari e al giudizio penale di primo grado. Riunione del 1 ottobre 2018):si prende atto;

Prot. 10883/2018: (bando concorso fotografico “Palermo e la giustizia” intitolato all’Avv. Ennio Palmigiano):

Prot. 10827/2018: (Inserimento nella Commissione Diritti Umani):

Prot. 10826/2018: (Modifiche alla circ. e al bando relativi alla nomina e conferma dei g.o. minorili triennio 2020/2022): si prende atto;

Prot. 10765/2018: (Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a Giudice Onorario di Pace e a Vice Procuratore Onorario -domanda-Tortora Francesco - Consiglio Giudiziario Salerno):

Prot. 10629/2018: (riscontro a nota prot. 32090 del 4 luglio 2018):

Prot. 10614/2018: (Attuazione messa alla prova per adulti. Sottoscrizione Convenzione Croce Rossa Italiana - CRI):

Prot. 10364/2018: (XXXIV Congresso Forense Catania – OCF elezione componenti): agli atti;

Prot. 10282/2018: (Inserimento Commissione fallimentare):

Prot. 10254/2018: (A.Gra.Gi – esami 21 e 22 settembre 2018): agli atti;

Prot. 9743/2018: (Sollecito richiesta nulla osta per trasferimento): agli atti;

Prot. 9741/2018: (Incontro coordinamento documento finale modifiche statutarie): agli atti;;

Prot. 9557/2018: (Richiesta pubblicazione bando difensori tributari): agli atti;

Prot. 9277/2018: (Rilascio copia esecutiva del provvedimento nella sua formulazione definitiva): si pubblichi sul sito;

Prot. 9064/2018: (Relazione partecipazione quale referente alla Commissione LAB@vvocaturaGiovane): agli atti;

CAPO 2 -Comunicazioni Consigliere Segretario E Consigliere Tesoriere-

CONSIGLIERE SEGRETARIO: Devo comunicare al Consiglio che è pervenuta la notifica da parte del CNF di un provvedimento nei confronti dell'Avvocato **Omissis..**, già sospeso dal Consiglio distrettuale di disciplina, che ha confermato la sospensione di quattro mesi: *“Il C.N.F. conferma la sospensione di mesi quattro irrogata da questo Consiglio in data 5/3/2013. La Sospensione Decorre dal 4/7/2018 fino al 4/11/2018”*.

Ho da sciogliere alcune riserve degli Avvocati stabiliti:

“Il Consiglio

Dopo aver ascoltato la relazione del Consigliere Segretario, a maggioranza e sciogliendo la riserva in ordine all'istanza formulata dall' Abogado Barbara Filosa:

letti gli atti, esaminate le dichiarazioni rese nonché la documentazione prodotta;

a) Si deve premettere che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4252 del 4 marzo 2016 hanno chiarito che i Consigli degli Ordini mantengono pieno il potere di verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti nel caso in cui la richiesta di iscrizione appaia connotata da abusività in ordine al requisito della “condotta irreprensibile”. Si è infatti chiarito che «la legittimità della condotta del cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea che si rechi in altro Stato membro per acquisirvi la qualifica di avvocato e poi rientri nello Stato d'origine per esercitarvi la professione (Corte di giustizia, sentenza 17 luglio 2014, cause C-58/13 e C59/13) non impedisce ai Consigli dell'ordine di verificare se tale percorso sia diretto a consentire l'esercizio della professione in condizioni preclusive per l'ordinamento italiano, perché caratterizzate da abuso del diritti”.

In base alla normativa comunitaria, infatti, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la

qualifica professionale, il soggetto munito di un titolo equivalente a quello di avvocato conseguito in un Paese membro dell'Unione europea, qualora voglia esercitare la professione in Italia, può chiedere l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati del foro nel quale intende eleggere domicilio professionale in Italia.

L'iscrizione è subordinata al possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 2, del dlgs. N. 96 del 2001 e in sede di iscrizione il Consiglio dell'ordine degli avvocati non può opporre la mancanza di diversi requisiti – segnatamente quello della condotta specchiatissima e illibata (art. 17 r.d.l. n. 1578 del 1933), ovvero, oggi, della condotta irreprensibile (art. 17 della legge n. 247 del 2012) – prescritti dall'ordinamento forense nazionale, salvo il caso in cui la condotta del richiedente possa essere qualificata come abuso del diritto”.

Tale abuso può verificarsi quando il procedimento serve formalmente a perseguire un certo scopo apparentemente legittimo, ma sostanzialmente volto a realizzare un interesse non meritevole di tutela, per cui difetta un interesse apprezzabile in rapporto al pregiudizio arrecato alla controparte, così consentendo di passare dal giudizio sulla mancanza di interesse a quello sulla non meritevolezza dell'interesse.

Ai singoli, infatti, non deve essere consentito di avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme dell'Unione e che uno Stato membro ha il diritto di adottare ogni misura necessaria per impedire un'elusione abusiva della normativa nazionale da parte dei suoi cittadini.

E per ciò che rileva, tale valutazione non è sindacabile dal Giudice di legittimità.

La recente lettura costituzionalmente orientata del Tar Lazio aggiunge a questo quadro normativo una ricostruzione del quadro normativo dal quale, nel caso di cui ci occupa, il richiedente fa discendere il suo diritto all'iscrizione.

Per effetto della ley n. 34/2006, in vigore dal 31 ottobre 2011, lo Stato spagnolo ha adottato una nuova disciplina di accesso alla professione di avvocato, introducendo un esame di

abilitazione

professionale.

Nello specifico, in data 24 settembre 2014, attraverso il sistema IMI (richiesta n. 35651), l'Amministrazione della giustizia inoltrava richiesta al Ministerio de Educacion - all'epoca competente in Spagna per la professione di abogado (come risultante dal sistema IMI stesso) – sulla attuale regolamentazione della professione di abogado nel detto Paese; le risposte non erano, tuttavia, risolutive e la stessa autorità spagnola si riservava di fornirne di più esaurienti, anche consultando il locale Ministero della Giustizia. Vi era incertezza, in particolare, sulla disposizione transitoria unica della legge n. 34/2006, da cui si desumeva che coloro che avessero ottenuto l'omologazione della laurea straniera come "licenciados" entro il 31 ottobre 2011, potessero iscriversi ad un colegio profesional entro due anni dall'entrata in vigore della legge (ossia entro il 31 ottobre 2013), senza che fosse loro richiesto il conseguimento dei titoli in essa previsti (master ed esame di Stato). Poiché, a partire dal 17 febbraio 2015, la Spagna indicava, quale autorità competente in materia, il Ministerio de Justicia, ad esso il Ministero della Giustizia indirizzava, pertanto, le richieste riguardanti taluni soggetti che avevano chiesto il riconoscimento del titolo di abogado, facendo espresso riferimento alle novità normative intervenute ed alla disposizione transitoria prevista nella legge spagnola n. 34/2006. Il Ministerio de Justicia interpellato rispondeva in maniera conforme in tutti i casi, chiarendo che: "Coloro che richiedano l'omologazione del titolo straniero dopo il 31/10/2011 devono frequentare un master specifico accreditato e superare l'esame di Stato La sua iscrizione al Colegio de Abogados è irregolare e deve essere annullata dal Consejo de la Abogacía Espanola" (tra le altre, richiesta IMI 39462 (ex 35651); IMI 39620; IMI 39624). Ne risultava che i soggetti che avevano richiesto il riconoscimento del titolo di abogado acquisito in Spagna senza avere in precedenza e con profitto frequentato il master e sostenuto l'esame di Stato, qualora avessero attivato la procedura di omologazione dopo il

31 ottobre 2011, pur possedendo una documentazione apparentemente regolare, erano in realtà privi dei requisiti prescritti dalla normativa interna spagnola, come interpretata dall'autorità competente spagnola e comunicato per le vie ufficiali, ai fini dell'accesso ed esercizio della professione di avvocato in Spagna.

Inoltre, in data 24 aprile 2015 il Ministerio de Justicia comunicava che la prima sessione dell'esame di Stato introdotto dalla riforma si era svolta nell'anno 2014, in tal modo consentendo di escludere che i soggetti che si fossero iscritti in precedenza al rispettivo Colegio de Abogados, fossero stati in grado di superare il prescritto esame e che, quindi, gli stessi versassero in una situazione di regolarità dell'iscrizione.

La questione del riconoscimento del titolo di abogado acquisito in Spagna da parte di cittadini italiani, peraltro, era anche all'attenzione della Commissione europea, che sosteneva la necessità di chiedere nuovamente alle autorità spagnole, tramite la rete IMI, se le iscrizioni dei cittadini italiani coinvolti fossero state effettivamente annullate.

Il Ministero della Giustizia tornava, quindi, a formulare i medesimi quesiti al Consejo General de la Abogacía Espanola, cui il Ministerio de Justicia aveva più volte fatto riferimento, il quale, dopo lunga e difficile interlocuzione, con risposta inviata in data 11 maggio 2016, tramite il sistema IMI, nel caso n. 49272 (Min. Giust., 12.1.2018), esplicitamente confermava che "si dovranno accettare solamente le iscrizioni all'Albo di cittadini stranieri, con titoli omologati, senza richiedere la formazione complementare prevista dalla legge 34/2006, quando il titolo presentato avesse iniziato la pratica di omologazione prima del 31 ottobre 2011. A quei cittadini stranieri con titoli la cui omologazione sia stata avviata successivamente a tale data e che vogliono iscriversi all'Albo dovrà essere richiesta la formazione complementare prevista dalla Legge", aggiungendo che "attualmente, a tutte le iscrizioni all'Albo di cittadini stranieri con titoli omologati presentate in data successiva al 31 ottobre 2011, si richiede tassativamente il rispetto dei requisiti derivanti dall'applicazione

della legge 34/2006, del 30 ottobre".

In una apposita conferenza di servizi, tenutasi il 9 giugno 2016, si decideva, dunque, all'unanimità delle autorità intervenute (tra le quali, oltre il Ministero della Giustizia, il Dipartimento per le Politiche Europee, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'istruzione ed il Consiglio nazionale forense), di procedere al rigetto delle domande di riconoscimento dei soggetti che, avendo richiesto l'omologazione del loro titolo di studio italiano successivamente al 31 ottobre 2011, non dimostrassero di avere frequentato il prescritto master e di avere superato l'esame di Stato in Spagna.

Pertanto, in forza di quanto comunicato da parte delle autorità spagnole, deve ritenersi, in casi analoghi, tutti i soggetti versanti nelle medesime condizioni, ai fini dell'applicazione della normativa spagnola in materia, siano del tutto carenti dei requisiti richiesti per l'accesso e l'esercizio della professione di abogado in Spagna, e non possano, dunque, vantare alcun valido titolo, suscettibile di essere riconosciuto in Italia, ai fini dell'accesso e dell'esercizio della professione di avvocato.

Ciò premesso, l'assenza dei requisiti ed in particolare del master richiesto dalla legge spagnole, l'esame della documentazione prodotta dal richiedente, le dichiarazioni rese in audizione circa le modalità con le quali questi ha ottenuto il titolo di abogado successivamente al 31 ottobre 2011 e successivamente la sua iscrizione in Albo spagnolo, nonché l'assenza di qualsivoglia attività giurisdizionale o di consulenza svolta nel paese iberico, il ridottissimo tempo trascorso nel medesimo paese senza svolgere mai esercitare ed anzi, con la confessata dichiarazione di aver avviato e concluso il percorso spagnolo in brevissimo tempo per poi rientrare velocemente in Italia ed ottenere l'iscrizione in albo di Avvocato stabilito, evidenziano un comportamento ed una condotta certamente da qualificarsi come abuso del diritto ed assenza dei requisiti etici che consentono l'iscrizione; Ciò premesso, questo Consiglio, nonostante le criticità innanzi evidenziate, ritiene:

- che perdurando la direttiva europea sullo stabilimento degli avvocati che aveva ed ha lo scopo di facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato (come libero professionista o come lavoratore subordinato) in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata acquisita la qualifica professionale;
- che tale direttiva prevede che l'autorità competente dello Stato membro in cui l'avvocato si stabilisce proceda alla sua iscrizione su presentazione del documento attestante l'iscrizione di questi presso l'autorità competente dello Stato membro in cui ha ottenuto il titolo;
 - che la richiedente ha depositato l'attestazione che dimostra l'attuale iscrizione all'abo spagnolo;
 - che fino ad un preciso chiarimento degli organismi e dello Stato innanzi citati, questo Consiglio ritiene che, nel caso di specie, sussista l'unico presupposto attualmente previsto dalla legge art.6 comma 2 della dlgs 96/2001 e non vi sono, allo stato, ulteriori ragioni ostative;

P.Q.M.

Iscrive l'Abogado Barbara Filosa nell'albo ordinario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.

Così deciso in data 9.10.2018.

Il Consiglio

Dopo aver ascoltato la relazione del Consigliere Segretario, a maggioranza e sciogliendo la riserva in ordine all'istanza formulata dall' Abogado Cecilia Chianese:

letti gli atti, esaminate le dichiarazioni rese nonché la documentazione prodotta;

b) Si deve premettere che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4252 del 4 marzo 2016 hanno chiarito che i Consigli degli Ordini mantengono pieno il potere di verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti nel caso in cui la richiesta di iscrizione appaia connotata da abusività in ordine al requisito della “condotta irreprensibile”. Si è infatti chiarito che «la legittimità della condotta del cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea che si rechi in altro Stato membro per acquisirvi la qualifica di avvocato e poi rientri nello Stato d’origine per esercitarvi la professione (Corte di giustizia, sentenza 17 luglio 2014, cause C-58/13 e C59/13) non impedisce ai Consigli dell’ordine di verificare se tale percorso sia diretto a consentire l’esercizio della professione in condizioni preclusive per l’ordinamento italiano, perché caratterizzate da abuso del diritti”.

In base alla normativa comunitaria, infatti, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale, il soggetto munito di un titolo equivalente a quello di avvocato conseguito in un Paese membro dell’Unione europea, qualora voglia esercitare la professione in Italia, può chiedere l’iscrizione nella sezione speciale dell’albo degli avvocati del foro nel quale intende eleggere domicilio professionale in Italia.

L’iscrizione è subordinata al possesso dei requisiti di cui all’art. 6, comma 2, del dlgs. N. 96 del 2001 e in sede di iscrizione il Consiglio dell’ordine degli avvocati non può opporre la mancanza di diversi requisiti – segnatamente quello della condotta specchiatissima e illibata (art. 17 r.d.l. n. 1578 del 1933), ovvero, oggi, della condotta irreprensibile (art. 17 della legge n. 247 del 2012) – prescritti dall’ordinamento forense nazionale, salvo il caso in cui la condotta del richiedente possa essere qualificata come abuso del diritto”.

Tale abuso può verificarsi quando il procedimento serve formalmente a perseguire un certo scopo apparentemente legittimo, ma sostanzialmente volto a realizzare un interesse non meritevole di tutela, per cui difetta un interesse apprezzabile in rapporto al pregiudizio

arrecato alla controparte, così consentendo di passare dal giudizio sulla mancanza di interesse a quello sulla non meritevolezza dell'interesse.

Ai singoli, infatti, non deve essere consentito di avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme dell'Unione e che uno Stato membro ha il diritto di adottare ogni misura necessaria per impedire un'elusione abusiva della normativa nazionale da parte dei suoi cittadini.

E per ciò che rileva, tale valutazione non è sindacabile dal Giudice di legittimità.

La recente lettura costituzionalmente orientata del Tar Lazio aggiunge a questo quadro normativo una ricostruzione del quadro normativo dal quale, nel caso di cui ci occupa, il richiedente fa discendere il suo diritto all'iscrizione.

Per effetto della ley n. 34/2006, in vigore dal 31 ottobre 2011, lo Stato spagnolo ha adottato una nuova disciplina di accesso alla professione di avvocato, introducendo un esame di abilitazione professionale.

Nello specifico, in data 24 settembre 2014, attraverso il sistema IMI (richiesta n. 35651), l'Amministrazione della giustizia inoltrava richiesta al Ministerio de Educacion - all'epoca competente in Spagna per la professione di abogado (come risultante dal sistema IMI stesso) – sulla attuale regolamentazione della professione di abogado nel detto Paese; le risposte non erano, tuttavia, risolutive e la stessa autorità spagnola si riservava di fornirne di più esaurienti, anche consultando il locale Ministero della Giustizia. Vi era incertezza, in particolare, sulla disposizione transitoria unica della legge n. 34/2006, da cui si desumeva che coloro che avessero ottenuto l'omologazione della laurea straniera come "licenciados" entro il 31 ottobre 2011, potessero iscriversi ad un colegio profesional entro due anni dall'entrata in vigore della legge (ossia entro il 31 ottobre 2013), senza che fosse loro richiesto il conseguimento dei titoli in essa previsti (master ed esame di Stato). Poiché, a partire dal 17 febbraio 2015, la Spagna indicava, quale autorità competente in

materia, il Ministerio de Justicia, ad esso il Ministero della Giustizia indirizzava, pertanto, le richieste riguardanti taluni soggetti che avevano chiesto il riconoscimento del titolo di abogado, facendo espresso riferimento alle novità normative intervenute ed alla disposizione transitoria prevista nella legge spagnola n. 34/2006. Il Ministerio de Justicia interpellato rispondeva in maniera conforme in tutti i casi, chiarendo che: "Coloro che richiedano l'omologazione del titolo straniero dopo il 31/10/2011 devono frequentare un master specifico accreditato e superare l'esame di Stato La sua iscrizione al Colegio de Abogados è irregolare e deve essere annullata dal Consejo de la Abogacía Espanola" (tra le altre, richiesta IMI 39462 (ex 35651); IMI 39620; IMI 39624). Ne risultava che i soggetti che avevano richiesto il riconoscimento del titolo di abogado acquisito in Spagna senza avere in precedenza e con profitto frequentato il master e sostenuto l'esame di Stato, qualora avessero attivato la procedura di omologazione dopo il 31 ottobre 2011, pur possedendo una documentazione apparentemente regolare, erano in realtà privi dei requisiti prescritti dalla normativa interna spagnola, come interpretata dall'autorità competente spagnola e comunicato per le vie ufficiali, ai fini dell'accesso ed esercizio della professione di avvocato in Spagna. Inoltre, in data 24 aprile 2015 il Ministerio de Justicia comunicava che la prima sessione dell'esame di Stato introdotto dalla riforma si era svolta nell'anno 2014, in tal modo consentendo di escludere che i soggetti che si fossero iscritti in precedenza al rispettivo Colegio de Abogados, fossero stati in grado di superare il prescritto esame e che, quindi, gli stessi versassero in una situazione di regolarità dell'iscrizione. La questione del riconoscimento del titolo di abogado acquisito in Spagna da parte di cittadini italiani, peraltro, era anche all'attenzione della Commissione europea, che sosteneva la necessità di chiedere nuovamente alle autorità spagnole, tramite la rete IMI, se le iscrizioni dei cittadini italiani coinvolti fossero state effettivamente annullate.

Il Ministero della Giustizia tornava, quindi, a formulare i medesimi quesiti al Consejo General de la Abogacía Española, cui il Ministerio de Justicia aveva più volte fatto riferimento, il quale, dopo lunga e difficile interlocuzione, con risposta inviata in data 11 maggio 2016, tramite il sistema IMI, nel caso n. 49272 (Min. Giust., 12.1.2018), esplicitamente confermava che "si dovranno accettare solamente le iscrizioni all'Albo di cittadini stranieri, con titoli omologati, senza richiedere la formazione complementare prevista dalla legge 34/2006, quando il titolo presentato avesse iniziato la pratica di omologazione prima del 31 ottobre 2011. A quei cittadini stranieri con titoli la cui omologazione sia stata avviata successivamente a tale data e che vogliono iscriversi all'Albo dovrà essere richiesta la formazione complementare prevista dalla Legge", aggiungendo che "attualmente, a tutte le iscrizioni all'Albo di cittadini stranieri con titoli omologati presentate in data successiva al 31 ottobre 2011, si richiede tassativamente il rispetto dei requisiti derivanti dall'applicazione della legge 34/2006, del 30 ottobre".

In una apposita conferenza di servizi, tenutasi il 9 giugno 2016, si decideva, dunque, all'unanimità delle autorità intervenute (tra le quali, oltre il Ministero della Giustizia, il Dipartimento per le Politiche Europee, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'istruzione ed il Consiglio nazionale forense), di procedere al rigetto delle domande di riconoscimento dei soggetti che, avendo richiesto l'omologazione del loro titolo di studio italiano successivamente al 31 ottobre 2011, non dimostrassero di avere frequentato il prescritto master e di avere superato l'esame di Stato in Spagna.

Pertanto, in forza di quanto comunicato da parte delle autorità spagnole, deve ritenersi, in casi analoghi, tutti i soggetti versanti nelle medesime condizioni, ai fini dell'applicazione della normativa spagnola in materia, siano del tutto carenti dei requisiti richiesti per l'accesso e l'esercizio della professione di abogado in Spagna, e non possano, dunque,

vantare alcun valido titolo, suscettibile di essere riconosciuto in Italia, ai fini dell'accesso e dell'esercizio della professione di avvocato.

Cio premesso, l'assenza dei requisiti ed in particolare del master richiesto dalla legge spagnole, l'esame della documentazione prodotta dal richiedente, le dichiarazioni rese in audizione circa le modalità con le quali questi ha ottenuto il titolo di abogado successivamente al 31 ottobre 2011 e successivamente la sua iscrizione in Albo spagnolo, nonché l'assenza di qualsivoglia attività giurisdizionale o di consulenza svolta nel paese iberico, il ridottissimo tempo trascorso nel medesimo paese senza svolgere mai esercitare ed anzi, con la confessata dichiarazione di aver avviato e concluso il percorso spagnolo in brevissimo tempo per poi rientrare velocemente in Italia ed ottenere l'iscrizione in albo di Avvocato stabilito, evidenziano un comportamento ed una condotta certamente da qualificarsi come abuso del diritto ed assenza dei requisiti etici che consentono l'iscrizione; Ciò premesso, questo Consiglio, nonostante le criticità innanzi evidenziate, ritiene:

- che perdurando la direttiva europea sullo stabilimento degli avvocati che aveva ed ha lo scopo di facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato (come libero professionista o come lavoratore subordinato) in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata acquisita la qualifica professionale;
- che tale direttiva prevede che l'autorità competente dello Stato membro in cui l'avvocato si stabilisce proceda alla sua iscrizione su presentazione del documento attestante l'iscrizione di questi presso l'autorità competente dello Stato membro in cui ha ottenuto il titolo;
 - che la richiedente ha depositato l'attestazione che dimostra l'attuale iscrizione all'abo spagnolo;
 - che fino ad un preciso chiarimento degli organismi e dello Stato innanzi citati, questo Consiglio ritiene che, nel caso di specie, sussista l'unico presupposto attualmente previsto

dalla legge art.6 comma 2 della dlgs 96/2001 e non vi sono, allo stato, ulteriori ragioni ostative;

P.Q.M.

Iscrive l'Abogado Cecilia Chianese nell'albo ordinario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.

Così deciso in data 9.10.2018.

Il Consiglio

Dopo aver ascoltato la relazione del Consigliere Segretario, a maggioranza e sciogliendo la riserva in ordine all'istanza formulata dall' Abogado Carmine Regina:

letti gli atti, esaminate le dichiarazioni rese nonché la documentazione prodotta;

c) Si deve premettere che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4252 del 4 marzo 2016 hanno chiarito che i Consigli degli Ordini mantengono pieno il potere di verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti nel caso in cui la richiesta di iscrizione appaia connotata da abusività in ordine al requisito della "condotta irreprensibile". Si è infatti chiarito che «la legittimità della condotta del cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea che si rechi in altro Stato membro per acquisirvi la qualifica di avvocato e poi rientri nello Stato d'origine per esercitarvi la professione (Corte di giustizia, sentenza 17 luglio 2014, cause C-58/13 e C59/13) non impedisce ai Consigli dell'ordine di verificare se tale percorso sia diretto a consentire l'esercizio della professione in condizioni preclusive per l'ordinamento italiano, perché caratterizzate da abuso del diritti".

In base alla normativa comunitaria, infatti, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la

qualifica professionale, il soggetto munito di un titolo equivalente a quello di avvocato conseguito in un Paese membro dell'Unione europea, qualora voglia esercitare la professione in Italia, può chiedere l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati del foro nel quale intende eleggere domicilio professionale in Italia.

L'iscrizione è subordinata al possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 2, del dlgs. N. 96 del 2001 e in sede di iscrizione il Consiglio dell'ordine degli avvocati non può opporre la mancanza di diversi requisiti – segnatamente quello della condotta specchiatissima e illibata (art. 17 r.d.l. n. 1578 del 1933), ovvero, oggi, della condotta irreprensibile (art. 17 della legge n. 247 del 2012) – prescritti dall'ordinamento forense nazionale, salvo il caso in cui la condotta del richiedente possa essere qualificata come abuso del diritto”.

Tale abuso può verificarsi quando il procedimento serve formalmente a perseguire un certo scopo apparentemente legittimo, ma sostanzialmente volto a realizzare un interesse non meritevole di tutela, per cui difetta un interesse apprezzabile in rapporto al pregiudizio arrecato alla controparte, così consentendo di passare dal giudizio sulla mancanza di interesse a quello sulla non meritevolezza dell'interesse.

Ai singoli, infatti, non deve essere consentito di avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme dell'Unione e che uno Stato membro ha il diritto di adottare ogni misura necessaria per impedire un'elusione abusiva della normativa nazionale da parte dei suoi cittadini.

E per ciò che rileva, tale valutazione non è sindacabile dal Giudice di legittimità.

La recente lettura costituzionalmente orientata del Tar Lazio aggiunge a questo quadro normativo una ricostruzione del quadro normativo dal quale, nel caso di cui ci occupa, il richiedente fa discendere il suo diritto all'iscrizione.

Per effetto della ley n. 34/2006, in vigore dal 31 ottobre 2011, lo Stato spagnolo ha adottato una nuova disciplina di accesso alla professione di avvocato, introducendo un esame di

abilitazione

professionale.

Nello specifico, in data 24 settembre 2014, attraverso il sistema IMI (richiesta n. 35651), l'Amministrazione della giustizia inoltrava richiesta al Ministerio de Educacion - all'epoca competente in Spagna per la professione di abogado (come risultante dal sistema IMI stesso) – sulla attuale regolamentazione della professione di abogado nel detto Paese; le risposte non erano, tuttavia, risolutive e la stessa autorità spagnola si riservava di fornirne di più esaurienti, anche consultando il locale Ministero della Giustizia. Vi era incertezza, in particolare, sulla disposizione transitoria unica della legge n. 34/2006, da cui si desumeva che coloro che avessero ottenuto l'omologazione della laurea straniera come "licenciados" entro il 31 ottobre 2011, potessero iscriversi ad un colegio profesional entro due anni dall'entrata in vigore della legge (ossia entro il 31 ottobre 2013), senza che fosse loro richiesto il conseguimento dei titoli in essa previsti (master ed esame di Stato). Poiché, a partire dal 17 febbraio 2015, la Spagna indicava, quale autorità competente in materia, il Ministerio de Justicia, ad esso il Ministero della Giustizia indirizzava, pertanto, le richieste riguardanti taluni soggetti che avevano chiesto il riconoscimento del titolo di abogado, facendo espresso riferimento alle novità normative intervenute ed alla disposizione transitoria prevista nella legge spagnola n. 34/2006. Il Ministerio de Justicia interpellato rispondeva in maniera conforme in tutti i casi, chiarendo che: "Coloro che richiedano l'omologazione del titolo straniero dopo il 31/10/2011 devono frequentare un master specifico accreditato e superare l'esame di Stato La sua iscrizione al Colegio de Abogados è irregolare e deve essere annullata dal Consejo de la Abogacía Espanola" (tra le altre, richiesta IMI 39462 (ex 35651); IMI 39620; IMI 39624). Ne risultava che i soggetti che avevano richiesto il riconoscimento del titolo di abogado acquisito in Spagna senza avere in precedenza e con profitto frequentato il master e sostenuto l'esame di Stato, qualora avessero attivato la procedura di omologazione dopo il

31 ottobre 2011, pur possedendo una documentazione apparentemente regolare, erano in realtà privi dei requisiti prescritti dalla normativa interna spagnola, come interpretata dall'autorità competente spagnola e comunicato per le vie ufficiali, ai fini dell'accesso ed esercizio della professione di avvocato in Spagna.

Inoltre, in data 24 aprile 2015 il Ministerio de Justicia comunicava che la prima sessione dell'esame di Stato introdotto dalla riforma si era svolta nell'anno 2014, in tal modo consentendo di escludere che i soggetti che si fossero iscritti in precedenza al rispettivo Colegio de Abogados, fossero stati in grado di superare il prescritto esame e che, quindi, gli stessi versassero in una situazione di regolarità dell'iscrizione.

La questione del riconoscimento del titolo di abogado acquisito in Spagna da parte di cittadini italiani, peraltro, era anche all'attenzione della Commissione europea, che sosteneva la necessità di chiedere nuovamente alle autorità spagnole, tramite la rete IMI, se le iscrizioni dei cittadini italiani coinvolti fossero state effettivamente annullate.

Il Ministero della Giustizia tornava, quindi, a formulare i medesimi quesiti al Consejo General de la Abogacía Espanola, cui il Ministerio de Justicia aveva più volte fatto riferimento, il quale, dopo lunga e difficile interlocuzione, con risposta inviata in data 11 maggio 2016, tramite il sistema IMI, nel caso n. 49272 (Min. Giust., 12.1.2018), esplicitamente confermava che "si dovranno accettare solamente le iscrizioni all'Albo di cittadini stranieri, con titoli omologati, senza richiedere la formazione complementare prevista dalla legge 34/2006, quando il titolo presentato avesse iniziato la pratica di omologazione prima del 31 ottobre 2011. A quei cittadini stranieri con titoli la cui omologazione sia stata avviata successivamente a tale data e che vogliono iscriversi all'Albo dovrà essere richiesta la formazione complementare prevista dalla Legge", aggiungendo che "attualmente, a tutte le iscrizioni all'Albo di cittadini stranieri con titoli omologati presentate in data successiva al 31 ottobre 2011, si richiede tassativamente il rispetto dei requisiti derivanti dall'applicazione

della legge 34/2006, del 30 ottobre".

In una apposita conferenza di servizi, tenutasi il 9 giugno 2016, si decideva, dunque, all'unanimità delle autorità intervenute (tra le quali, oltre il Ministero della Giustizia, il Dipartimento per le Politiche Europee, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'istruzione ed il Consiglio nazionale forense), di procedere al rigetto delle domande di riconoscimento dei soggetti che, avendo richiesto l'omologazione del loro titolo di studio italiano successivamente al 31 ottobre 2011, non dimostrassero di avere frequentato il prescritto master e di avere superato l'esame di Stato in Spagna.

Pertanto, in forza di quanto comunicato da parte delle autorità spagnole, deve ritenersi, in casi analoghi, tutti i soggetti versanti nelle medesime condizioni, ai fini dell'applicazione della normativa spagnola in materia, siano del tutto carenti dei requisiti richiesti per l'accesso e l'esercizio della professione di abogado in Spagna, e non possano, dunque, vantare alcun valido titolo, suscettibile di essere riconosciuto in Italia, ai fini dell'accesso e dell'esercizio della professione di avvocato.

Ciò premesso, l'assenza dei requisiti ed in particolare del master richiesto dalla legge spagnole, l'esame della documentazione prodotta dal richiedente, le dichiarazioni rese in audizione circa le modalità con le quali questi ha ottenuto il titolo di abogado successivamente al 31 ottobre 2011 e successivamente la sua iscrizione in Albo spagnolo, nonché l'assenza di qualsivoglia attività giurisdizionale o di consulenza svolta nel paese iberico, il ridottissimo tempo trascorso nel medesimo paese senza svolgere mai esercitare ed anzi, con la confessata dichiarazione di aver avviato e concluso il percorso spagnolo in brevissimo tempo per poi rientrare velocemente in Italia ed ottenere l'iscrizione in albo di Avvocato stabilito, evidenziano un comportamento ed una condotta certamente da qualificarsi come abuso del diritto ed assenza dei requisiti etici che consentono l'iscrizione; Ciò premesso, questo Consiglio, nonostante le criticità innanzi evidenziate, ritiene:

- che perdurando la direttiva europea sullo stabilimento degli avvocati che aveva ed ha lo scopo di facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato (come libero professionista o come lavoratore subordinato) in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata acquisita la qualifica professionale;
- che tale direttiva prevede che l'autorità competente dello Stato membro in cui l'avvocato si stabilisce proceda alla sua iscrizione su presentazione del documento attestante l'iscrizione di questi presso l'autorità competente dello Stato membro in cui ha ottenuto il titolo;
 - che la richiedente ha depositato l'attestazione che dimostra l'attuale iscrizione all'abo spagnolo;
 - che fino ad un preciso chiarimento degli organismi e dello Stato innanzi citati, questo Consiglio ritiene che, nel caso di specie, sussista l'unico presupposto attualmente previsto dalla legge art.6 comma 2 della dlgs 96/2001 e non vi sono, allo stato, ulteriori ragioni ostative;

P.Q.M.

Iscrive l'Abogado Carmine Regina nell'albo ordinario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.

Così deciso in data 09.10.2018.

Vi devo comunicare anche una sentenza del Consiglio distrettuale disciplina, la n. 10/2018, si riferisce all'Avv. **Omissis..**, il quale è stato sanzionato con un provvedimento sospensione di sei mesi dall'esercizio della professione. Anche questo fascicolo è a disposizione del Consiglio, qualora qualcuno volesse valutarlo.

C'è, poi, una comunicazione che è stata inviata dal Giudice di Pace, dal dirigente amministrativo, prot. 10880/2018, che andrà sul sito, in accoglimento delle nostre istanze con l'estensione dell'orario di apertura di alcuni uffici.

C'è poi una delibera del Comune di Portici, Prot. 9530/2018, di una richiesta di affidamento per servizi legali di cd. udienzisti presso l'avvocatura comunale, ed è rivolta ad Avvocati che offrono disponibilità a svolgerle.

Abbiamo ancora una comunicazione da parte dell'Istituto Militerni, che dopo aver fatto richiesta a cui non abbiamo dato risposta, ci chiedeva un incontro per eventuali ipotesi di convenzionamento con l'Ordine; se vuole il Presidente, poi, farà questo incontro; nel corso del Congresso di Catania il Ministro Bonafede ha comunque affermato che avrebbe firmato un proprio decreto nel quale avrebbe prorogato il termine di inizio della scuola obbligatoria. Decreto che, però, non ho ancora letto. Vi invito a valutare con grande attenzione la questione perché al momento non so se la Fondazione Napoletana abbia istituito simili corsi e sarebbe comunque opportuno che il Consiglio si inizi a preparare per quando la riforma andrà in vigore.

PRESIDENTE: In relazione a questo, fermo restando che il Consiglio deve puntare sulla Fondazione, perché è un'articolazione propria, è anche giusto, comunque, che la Fondazione entri in concorrenza con tutti gli altri organismi o società, puntando sulla grande qualità; in questo senso sarei dell'avviso, anche per scongiurare un assalto al Consiglio, che potrà verificarsi nel momento in cui entrerà in vigore questa normativa, di convenzionarci con scuole e coloro che assicurino qualità, in maniera tale da dare la possibilità ai ragazzi di scegliere quale corso seguire ed ottenere anche tariffe un po' agevolate per i ragazzi. Quindi, inizierei da coloro che ci hanno chiesto di convenzionarci, fermo restando la qualità della formazione offerta, però sarei dell'avviso di valutarle queste offerte.

È chiaro che abbiamo tempo, però ora prenderei in considerazione questa offerta. Il Ministro ci ha detto che probabilmente sarà rinviata a due anni l'entrata in vigore, però creerei un'area che sia alternativa, fermo restando che il Consiglio darà indicazioni in favore della Fondazione, perché è una propria anticolazione.

CONSIGLIERE VALENTINO: Condivido che se ci sono delle proposte di convenzione vanno valutate, semmai la Fondazione della scuola forense non ha articolato apposita offerta formativa.

PRESIDENTE: Direi di offrire alla valutazione di coloro che sono tenuti a fare questo percorso, cioè i praticanti, dopodiché saranno loro a scegliere.

CONSIGLIERE ROSSI: La questione è giusta anche se parlare di un'alternativa alla Fondazione, è antipatico.

PRESIDENTE: Incontrerò coloro che ne hanno fatto richiesta.

Darei, ora la parola al Consigliere Tesoriere per le sue comunicazioni.

CONSIGLIERE TESORIERE: Come sempre in questo periodo dobbiamo fare le nostre valutazioni per il recupero delle morosità di iscrizione all'Ordine. Poiché dopo un primo avvio bonario, ci sono dei colleghi che hanno risposto alla sollecitazione di pagamento delle quote, resta sempre la situazione di morosità che si protraggono sempre degli stessi soggetti. Visto che uno dei pochi obblighi che incombe sull'Ordine per non essere commissariato è quello di verificare i requisiti per la permanenza nell'albo, dover recuperare le morosità e ad oggi, siamo per il 2018, intorno ai 100 mila, sono state interrotte le prescrizioni, inviate lettere di messa in mora e quant'altro ma c'è il possesso dei requisiti della permanenza in albo oltre all'altro requisito della titolarità di una pec che alcuni non hanno ancora comunicato, mentre altri non ce l'hanno proprio. È dovere di questo ordine vigilare e controllare. Abbiamo l'alternativa o della convocazione dei

soggetti innanzi al Consiglio per la procedura della sospensione amministrativa o di fare nuovamente l'invio bonario per il pagamento.

PRESIDENTE: C'è un problema dei requisiti per la permanenza in albo. Storicamente ci sono sempre stati uno o più delegati alla revisione dell'albo, che si sarebbero dovuti occupare di questo, con l'entrata in vigore della legge professionale i requisiti sono più stringenti, per cui vogliamo individuare un gruppo per la revisione dell'Albo?

CONSIGLIERE TESORIERE: C'è il problema della pec, ma anche il problema di come attivarsi nei confronti dei morosi, vogliamo inviare una lettera? Vogliamo andare sul morbido? Mi dovete spiegare, non assumo iniziative sul punto in autonomia. Magari prima di attivare il procedimento, se ci possono portare la prova che hanno pagato? Bisogna vedere questa vicenda. Quelli che non hanno la pec, li segnalerei alla Commissione revisione Albo e rimetterei al Consiglio che non hanno segnalato la pec, anche perché è uno dei requisiti per la permanenza all'Albo. Anche perché se andiamo sulle raccomandate, vediamo che molte volte gli indirizzi non sono quelli, con un ulteriore aggravio di spesa per il Consiglio.

PRESIDENTE: I delegati sono responsabili a verificare i requisiti per la permanenza nell'albo degli iscritti. Trenta giorni sono un termine congruo per fare queste verifiche?

CONSIGLIERE TESORIERE: Sarei per dire: riconoscimi il tuo debito, dimmi come lo vuoi pagare. Sarei per la linea di invitare, poiché dovremmo avviare una sorta di procedimento amministrativo, entro dieci giorni fammi sapere, altrimenti riporto le pec inviate e le mancate risposte e chiederò al Consiglio di attivare la procedura di sospensione.

CONSIGLIERE VALENTINO: Sono d'accordo ad attivare la procedura amministrativa a seguito di morosità, per la pec e la tassa di iscrizione al Consiglio, ma non sono d'accordo di perseguire i colleghi al fine di recuperare le morosità che si riferiscono ai contributi dovuti alla Cassa.

CONSIGLIERE TESORIERE: Sottopongo al Consiglio un'altra questione, perché fino a quando si parla di Avvocati nulla quaestio, abbiamo un numero importante anche per quanto riguarda la condizione dei praticanti Avvocati, per cui non c'è il procedimento amministrativo di sospensione, non vi è l'obbligo di avere la pec e restano in questa situazione. Dovrebbero pagare anche loro quello che devono.

CONSIGLIERE SIFO: Non possiamo subordinare il certificato di compiuta pratica al pagamento della morosità?

CONSIGLIERE SEGRETARIO: Sugli Avvocati prendo spunto da una comunicazione che è pervenuta alla segreteria da parte di un Ente comunale, il quale ci ha chiesto nella sostanza di sapere se alcuni professionisti, ai quali l'Ente comunale deve corrispondere dei compensi, hanno o meno la loro posizione regolare contributiva nei confronti del Consiglio; questa cosa mi ha fatto pensare, perché da tempo dovete sapere che può capitare che le pubbliche amministrazioni quando devono pagare un compenso professionale all'Avvocato comunicano questo debito agli Enti e anche all'agenzia di riscossione, che recupera direttamente le somme. Ho detto già a Libertino di farci avere dagli Enti, le indicazioni sugli Avvocati che devono ricevere i compensi, perché potremmo recuperare quota parte. Questo potrebbe essere un mezzo per recuperare il pagamento delle morosità. Farò avere al Consigliere Tesoriere questa comunicazione per le determinazioni ulteriori.

CONSIGLIERE TESORIERE: Va benissimo. Per il momento faccio questo invito bonario ai morosi.

Ho un'altra comunicazione. È notizia che è stato dato patrocinio per un evento svolto venerdì scorso dal Sindacato Forense Puteolano, indicazione del patrocinio del Consiglio dell'Ordine. Ero presente spontaneamente, non invitato, e vi era indicato il patrocinio del Coa di Napoli. Si trattava di un convegno di taglio politico, si parlava di riapertura del

Giudice di Pace di Pozzuoli, era presente il Sindaco Figliolia, il Sindaco di Quarto, se non vado errato, c'era l'Avvocato Rosa Volpe, vi era un altro Avvocato Di Rienzo, che aveva partecipato alla organizzazione. Per la concessione del patrocinio abbiamo sempre detto che doveva essere quantomeno invitato il Presidente a partecipare, ma vi era l'assenza totale di qualsiasi componente del Consiglio. Non è stato ringraziato il Consiglio per aver concesso il patrocinio a questo evento, ammesso che sia stato mai concesso. Quando si utilizza questo e, poiché si trattava di un evento politico, voler mettere il patrocinio del Consiglio dell'Ordine su una locandina è strumentale, perché senza quello, probabilmente non avrebbero preso parte né il Presidente della Corte d'Appello, né il Presidente del Tribunale. Se non c'è l'istanza di patrocinio ed esso non è stato autorizzato la cosa è grave e va segnalata!

PRESIDENTE: Accertiamoci se c'è una delibera del patrocinio del Consiglio.

CONSIGLIERE TESORIERE: Quel Gaetano Roberto, diceva che aveva parlato con qualche Consigliere, che gli aveva detto che il patrocinio c'era. Va segnalato al Sindacato Forense Puteolano che non c'era patrocinio e prese le determinazioni necessarie a garantire il rispetto delle istituzioni.

CONSIGLIERE SEGRETARIO: Leggo la delibera che riguarda questa istanza: *"Prot. 9881/2018: Sindacato Forense Puteolano – "Il futuro del Giudice di Pace. Nuove competenze ed esigenze del territorio" – 5 ottobre 2018: Sospeso"*. Che succede quando un'associazione utilizza il patrocinio senza che l'Ordine l'abbia deliberato?

PRESIDENTE: Secondo me bisogna segnalare al Procuratore generale, al Presidente del Tribunale e al Procuratore che hanno partecipato a questo evento, che per questo convegno il patrocinio non è mai stato deliberato! Poi bisognerà determinarsi ulteriormente all'esito delle verifiche che farà il Consigliere Segretario. Siete d'accordo? Tutti d'accordo.

CONSIGLIERE CAVALLI: Presidente, c'è un'istanza di Corsi di formazione propedeutici all'esame di Avvocato, è una richiesta arrivata da Galli, come ci regoliamo rispetto a questa richiesta? È a pagamento. Chiedono i crediti, non convenzione. Rispetto ai corsi di formazione per l'esame di Avvocato, per i quali richiedono il riconoscimento dei crediti formativi, questo Consiglio come si vuole regolare?

CONSIGLIERE FIORE: Assolutamente, non abbiamo mai dato crediti a chi fa corsi all'esterno del Consiglio a pagamento.

PRESIDENTE: Non sono stati mai richiesti a pagamento.

CONSIGLIERE CAVALLI: Più colleghi ci hanno evidenziato che non ci sono corsi che consentano l'iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio davanti al Tribunale per i minorenni per il penale. Sono disposta a collaborare per l'organizzazione. Nel frattempo ci è arrivata la richiesta dall'Università la cooperazione per un corso per i minori, è penale, a pagamento, 400 euro, e vuole che questo corso possa essere fungibile per l'iscrizione nelle liste dei difensori d'ufficio per i minori.

PRESIDENTE: Sulla seconda sarei molto cauto, quasi contrario, sulla prima, invece, ricordiamocene al prossimo Consiglio, perché è importante, se Arturo con l'aiuto di qualcun altro potesse organizzare un corso.

CONSIGLIERE DE ROSA: È un corso dell'università Federico II, autofinanziato per oltre 500 mila euro e, poi, è chiesto un contributo a chi si iscrive.

PRESIDENTE: Organizziamo un corso noi, chiedo al Consigliere Frojo di occuparsene.

CONSIGLIERE CAVALLI: Rispetto a questo, valutiamo la richiesta di crediti.

PRESIDENTE: Si rigetta, con concessione di crediti.

CONSIGLIERE FROJO: L'università non chiede alcuna collaborazione sul piano scientifico dell'avvocatura o del Consiglio dell'Ordine, dice soltanto che si terranno 45 lezioni, come vorrebbe articularle, chiedono di riconoscere lo stesso quale corso abilitante

all'iscrizione; poiché abbiamo un corso nostro autonomo, personale non possiamo riconoscere che terzi ci sostituiscano a noi!

Prot. 10832/2018: (Avviso pubblico ASL Benevento): si prende atto;

Prot. 10226/2018: (richiesta di conoscere l'esito dell'istanza presentata in merito alla richiesta del certificato di compiuta pratica):

Prot. 10346/2018: (COA Trapani Delibera astensione): agli atti;

Prot. 10261/2018: (Quesiti posti da Avvocati alla Direzione generale della giustizia civile):

Prot. 6126/2018: (Dirette live video): agli atti;;

Prot. 6125/2018: (Abbonamento notifiche push su vostro sito): si rinvia;

Prot. 4463/2018: (o.d.s. n. 48/2018 Procura della Repubblica): agli atti;;

CAPO 3. Approvazione del verbale della seduta del 2/10/2018:

Il verbale è approvato con le correzioni indicate al Consigliere Segretario.

CAPO 4. Ordinaria amministrazione: iscrizioni, cancellazioni, pareri, certificazioni, assistenza forense, autorizzazioni notifiche, parere G. o., reiscrizioni in Albo, iscrizioni in elenco gratuito patrocinio a spese dello Stato, ammessi al patrocinio a spese dello Stato, richiesta di accreditamenti, esoneri, abilitazione dopo il primo anno di pratica e scadenza abilitazione, protocolli d'intesa;

L'ordinaria amministrazione è approvata all'unanimità.

Eventi Formativi

Prot. 10906/2018: COA – “L’Istruttoria nel processo di responsabilità amministrativa” – 16 ottobre 2018: n. 3 crediti;

Prot. 10851/2018: ANACI Napoli – “Dal Condominio alla città” – 26 ottobre 2018: sospeso, mancano avvocati.

Prot. 10814/2018: AMNA / Camera Amministrativa della Campania / Università Parthenope – “Giustizia Amministrativa per i cittadini - 12 novembre 2018: n. 4 crediti;

Prot. 10812/2018: Commissione Diritto dell’Immigrazione – “Ingresso e soggiorno in territorio nazionale” – 5 novembre 2018: sospeso – Aula da confermare;

Prot. 10811/2018: Commissione Diritto dell’Immigrazione – “Respingimento ed espulsione: tutela giuridica del cittadino straniero” – 12 novembre 2018: sospeso – Aula da confermare;

Prot. 10810/2018: Commissione Diritto dell’Immigrazione – “Asilo e protezione internazionale – 30 novembre 2018: sospeso – Aula da confermare;

Prot. 10808/2018: COA – “Accertamenti telematici, investigazioni digitali e banche dati quali strumenti di lavoro per l’Avvocato digitale” – 16 ottobre 2018: n. 3 crediti;

Prot. 10807/2018: Associazione Forense 108 – progetto “Cinema e Diritto” – dal 12 ottobre – 31 proiezioni - richiesta crediti, patrocinio, registrazione e pubblicazione sul sito, contributo economico: sospeso. Al Consiglio.

Prot. 10764/2018: Integrazione al Prot. 9955/2018: Università degli Studi di Napoli Federico II – “Corso di Perfezionamento in legislazione penale minorile” – A.A. 2017 – 2018: sospeso nella seduta del 18 settembre 2018: a pagamento - n. 16 crediti per l’intero corso – non può essere considerato abilitante all’iscrizione nell’elenco difesa d’ufficio proc. pen. Minorile.

Prot. 10752/2018: Università degli studi di Napoli Suor Orsola Benincasa – “Il gestore nel procedimento di composizione delle crisi da sovra indebitamento” – n. 8 lezioni – durata complessiva 40 ore: a pagamento – n. 16 crediti per il corso;

Prot. 10751/2018: Integrazione al Prot. 9839/2018: A.Gra.Gi – Inserimento piano formativo e disponibilità Sala Metafora per XX Congresso Internazionale grafologia criminalistica e peritale – 15/17 novembre 2018 - **nella seduta del 18 settembre** deliberato POF già chiuso; richiesta metafora da sottoporre al Consiglio; **sospeso** in attesa precisazione programma: sospeso – verificare disponibilità Sala Metafora;

Prot. 10750/2018: Integrazione al Prot. 9840/2018: A.Gra.Gi – Inserimento piano formativo per secondo corso grafo patologia criminalistica e peritali 2018/19 della scuola forense di grafologia di Napoli – 2018/2019 – **nella seduta del 18 settembre:** POF già chiuso; **sospeso** in attesa di programma dettagliato; precisare se è a pagamento e nel caso a favore di chi: sospeso – verificare disponibilità Sala Metafora.

Prot. 10716/2018: Circolo Giuridico Italiano – “Integrazione richiesta accreditamento eventi nel POF settembre / dicembre 2018 - 15 ottobre, 7 novembre e 3 dicembre 2018: n. 3 crediti ad evento;

Prot. 10706/2018: Tributaristi Lapet Provinciali di Napoli e Università degli Studi Federico II - “Accertamenti bancari e patrimoniali” 12 ottobre 2018: n. 2 crediti;

Prot. 10699/2018: Avvocatura per i diritti LGBTI – “Crimini e discorsi d’odio: limiti e prospettive del sistema penale a partire dalla condizione delle persone LGBTI” – 23 novembre 2018: sospeso manca il Presidente;

Prot. 10696/2018: Il Carcere possibile Onlus – “Nato due volte: La storia di Carmelo Musumeci” – 18/10/2018: sospeso. Al Consiglio perché manca accordo

Prot. 10686/2018: Integrazione al **Prot. 10149/2018:** LAG / Etica delle Professioni – “Etica, responsabilità e privacy dei dati: una nuova sfida per le professioni all’entrata in

vigore del GDPR” – 25 ottobre 2018 – già 3 crediti deliberati nella seduta del 25 settembre: **richiesta patrocinio e modifica data e luogo:** il Consiglio esprime parere favorevole.

Prot. 10657/2018: Rocco Galli s.r.l. – “Questioni di diritto civile, penale e d amministrativo. Nuovi orientamenti dottrinali e giurisprudenziali” – 4, 5, 18 e 19 gennaio, 1, 2, 15 e 16 febbraio, 1, 2, 15, 16, 29 e 30 marzo, 12 e 13 aprile, 3, 4, 17, 18 e 31 maggio e 1 giugno: sospeso;

ISCRIZIONE AVVOCATO

- 1 Amato Stefania, 28/07/1980, Napoli (Na)
- 2 Forgione Domenico, 03/03/1979, Airola (Bn)
- 3 Palomba Gianluca, 10/12/1988, Lacco Ameno (Na)
- 4 Contiello Viviana, 08/09/1983, Napoli (Na)
- 5 Borelli Davide, 24/06/1986, Napoli (Na)

ISCRIZIONE PRATICANTI

1. Capone Orlando
2. Greggi Fabiola
3. Iazzetta Chiara
4. Lo Bianco Laura
5. Mignogna Raffaella
6. Perrino Marco
7. Rega Simona

**ISCRIZIONE REGISTRO DEI PRATICANTI AVVOCATI ABILITATI ALLA
SOSTITUZIONE IN UDIENZA**

1. Dott. Buono Annunziata
2. Dott. Capasso Chiara
3. Dott. Carile Alessandra
4. Dott. Caruso Alfredo
5. Dott. Cautiello Giovanni
6. Dott. Cecere Pasquale
7. Dott. Cirillo Paolo
8. Dott. D'alessandro Laura
9. Dott. De Santo Valentina
10. Dott. Del Pizzo Alessia
11. Dott. Del Plato Alfredo
12. Dott. Di Domenico Roberta
13. Dott. Di Finizio Gianluca
14. Dott. Emma Claudia
15. Dott. Gaeta Maria Rosaria
16. Dott. Giordano Vincenzo
17. Dott. Impagliazzo Alessandra
18. Dott. Iodice Salvatore
19. Dott. Iorio Emilia
20. Dott. Magnetti Giuseppina
21. Dott. Marra Caterina
22. Dott. Motti Alessandro
23. Dott. Napolitano Ilaria

24. Dott. Pelliccio Mario
25. Dott. Pellino Raffaele
26. Dott. Perna Roberta
27. Dott. Pignataro Federica
28. Dott. Piscopo Rocco
29. Dott. Riccardi Roberta
30. Dott. Salvatori Fiammetta
31. Dott. Santoro Rosa
32. Dott. Scarano Debhora
33. Dott. Servoni Rossella
34. Dott. Sgariglia Antonio
35. Dott. Sorrentino Leopoldo
36. Dott. Staempfli Alessandra
37. Dott. Strano Ludovica
38. Dott. Testa Daniela
39. Dott. Ucciero Giustino

CANCELLAZIONE AVVOCATO

- 1 De Luca Luca, 04/08/1977, Napoli (Na) (a domanda)
- 2 Di Lauro Eliana, 23/11/1987, Napoli (Na) (a domanda)
- 3 Doria Paolo, 25/08/1935, Napoli (Na) (a domanda)
- 4 Rigo Ornella, 14/03/1960, Napoli (Na) (a domanda)
- 5 Zambardino Claudia, 12/08/1988, Napoli (Na) (a domanda)
- 6 Iossa Luigi, 02/07/1932, Napoli (Na) (per decesso)

CANCELLAZIONE PRAT.SEMPLICE

- 1 Caso Claudia, 16/06/1989, Napoli (Na) (a domanda)
- 2 Delle Cave Teresa, 02/05/1987, Pomigliano D'arco (Na) (a domanda)
- 3 Gasparri Emanuela, 03/01/1981, Napoli (Na) (a domanda)
- 4 Russo Sara, 09/08/1986, Villaricca (Na) (a domanda)
- 5 Santopaolo Daniela, 02/10/1981, Napoli (Na) (a domanda)
- 6 Scivicco Damiano, 08/02/1988, Napoli (Na) (a domanda)
- 7 Pastore Giulio, 13/10/1952, Napoli (Na) (a domanda)
- 8 Ciniglio Ciro, 14/05/1992, Ottaviano (Na) (trasferimento ad altro Ordine)
- 9 Tessitore Vincenzo, 16/01/1991, Napoli (Na) (trasferimento ad altro Ordine)

COMPIUTA PRATICA

- 1 Acunzo Monica, 03/09/1992, Vico Equense (Na)
- 2 Bianchi Carla, 23/11/1992, Napoli (Na)
- 3 Carmellino Anna, 18/01/1993, Santa Maria Capua Vetere (Ce)
- 4 Colombo Anna, 23/02/1993, Napoli (Na)
- 5 Concilio Simona, 06/09/1991, Torre Del Greco (Na)
- 6 Contessa Angela, 19/10/1973, Napoli (Na)
- 7 Delle Donne Cristina, 23/02/1991, Napoli (Na)
- 8 Errichiello Alessia, 16/07/1992, San Giorgio A Cremano (Na)
- 9 Esposito Claudio, 16/08/1983, Napoli (Na)
- 10 Faretra Antonella, 22/04/1987, Avellino (Av)
- 11 Fernandes Roberta, 16/04/1991, Napoli (Na)
- 12 Ferraro Carla, 25/10/1991, Salerno (Sa)
- 13 Gargiulo Roberta, 29/05/1988, Napoli (Na)

- 14 Iaccarino Alessandra, 14/07/1988, Napoli (Na)
- 15 Landolfi Stefania, 25/10/1986, Napoli (Na)
- 16 Parente Angela, 10/08/1990, Napoli (Na)
- 17 Ragucci Domenico Valerio, 24/04/1993, Napoli (Na)
- 18 Romano Anna, 07/01/1993, Napoli (Na)
- 19 Sabia Gennaro, 29/10/1990, Napoli (Na)
- 20 Sanchez Giuseppe, 21/10/1988, Napoli (Na)
- 21 Scippa Serena, 19/04/1994, Napoli (Na)
- 22 Severino Ginevra, 30/11/1992, Napoli (Na)
- 23 Catricala' Danilo, 29/03/1991, Napoli (Na)
- 24 Della Gaggia Rita, 04/10/1991, Napoli (Na)
- 25 Di Dio Stefano, 19/07/1988, Napoli (Na)
- 26 Di Donato Eleonora, 09/09/1991, Aversa (Ce)
- 27 Di Sarno Alessia, 17/04/1991, Napoli (Na)
- 28 Ferrari Emanuele, 08/04/1991, Napoli (Na)
- 29 Ferraro Gianmarco, 16/04/1992, Napoli (Na)
- 30 Gallo Giuseppe, 07/02/1991, Napoli (Na)
- 31 Gramegna Filippo Mario, 18/12/1992, Napoli (Na)
- 32 Lembo Nicoletta, 29/10/1992, Napoli (Na)
- 33 Lombardi Marcello, 15/12/1990, Napoli (Na)
- 34 Rosiello Luigia, 03/04/1989, Benevento (Bn)
- 35 Sarnataro Giovanna, 07/04/1991, Napoli (Na)
- 36 Sommella Teresa, 16/07/1988, Napoli (Na)

ISCR.NOTIFICHE IN PROPRIO

- PARERI -

N. 115/18 Omissis..
N. 142/18 Omissis..
N. 145/18 Omissis..
N. 147/18 Omissis..
N. 148/18 Omissis..
N. 149/18 Omissis..
N. 152/18 Omissis..

CAPO 5 Nuovo GDPR Regolamento (UE) 2016/679 sulla privacy: determinazioni;

CAPO 6 Elezione referente informatico presso il CNF: determinazioni;

CAPO 7. Ricognizione locali assegnati al Consiglio dell'Ordine nelle varie strutture giudiziarie – Rel. Cons. Segretario;

CAPO 8. - Contributi OCF: determinazioni;

Si rinvia;

CAPO 9. Elezione componenti del CDA dell'Organismo di Mediazione COA e OCC COA Napoli: determinazione;

CAPO 10. Personale Amministrativo della Segreteria: aggiornamento pianta organica;

CAPO 11. Varie ed eventuali;

PRESIDENTE: I Consiglieri Mensitieri e Intonti chiedono che nella Commissione Diritto Societario vengano inseriti gli Avvocati Chiara Silvestri, Andrea Avitabile, Giancarlo Borriello, Antonella Cappelli, Fernando Passante. Rinunciano gli Avvocati perché già nominati in altre Commissioni: Giovanni Guido, Ermanno S. D. Santorelli, Paolo Pecora. Chede di essere inserita nella Commissione Diritti Umani: l'Avvocato Anna Paola Orsini.

CONSIGLIERE VALENTINO: L'Avvocato Alessandra Palumbo rinuncia ad essere componente della Commissione ADR e chiede di essere inserita nella Commissione Consumatori.

Il Consiglio all'unanimità, ad integrazione della precedente delibera, salvo verifica della sussistenza dei requisiti, della regolarità del pagamento annuale della tassa ordinistica, dell'assenza dei procedimenti disciplinari pendenti, nonché della mancata irrogazione disciplinare più grave dell'ammonimento, ammette quale componente della **Commissione Diritto Societario**

Gli Avvocati

Chiara Silvestri, Andrea Avitabile, Giancarlo Borriello, Antonella Cappelli, Fernando Passante.

Il Consiglio all'unanimità, ad integrazione della precedente delibera, salvo verifica della sussistenza dei requisiti, della regolarità del pagamento annuale della tassa ordinistica, dell'assenza dei procedimenti disciplinari pendenti, nonché della mancata irrogazione

disciplinare più grave dell'ammonimento, ammette quale componente della **Commissione Diritti Umani: l'Avvocato Anna Paola Orsini**

Il Consiglio all'unanimità, ad integrazione della precedente delibera, salvo verifica della sussistenza dei requisiti, della regolarità del pagamento annuale della tassa ordinistica, dell'assenza dei procedimenti disciplinari pendenti, nonché della mancata irrogazione disciplinare più grave dell'ammonimento, ammette quale componente della **Commissione Consumatori**

L'Avvocato Alessandra Palumbo

CONSIGLIERE ESPOSITO: Sono pervenute numerosissime segnalazioni a me, al Consigliere Cricri e al Consigliere Criscuolo da parte di colleghi che si sono rivolti ai Giudici di Pace mediante deposito di ricorsi per decreto ingiuntivo e hanno visto rigettarsi questi depositi per ottenere le liquidazioni come difensori di ufficio ed è stata adottata come giustificata la mancanza del parere del Consiglio dell'Ordine, nonostante fossero stati adottati i parametri forensi diminuiti già. Viene puntualmente richiesto il parere di congruità, quindi chiediamo che il Consiglio indichi alla Presidenza del Tribunale e al dirigente del Giudice di Pace che non venga richiesto questo adempimento, peraltro oneroso, a carico dei colleghi.

CONSIGLIERE TESORIERE: Possiamo fare un protocollo con il Tribunale che il difensore d'ufficio quando recupera va a recuperare anche le spese dell'Ordine.

PRESIDENTE: Quando si chiede il decreto ingiuntivo si aggiungono anche le spese.

CONSIGLIERE ESPOSITO: Se applico i parametri forensi minimi, che necessità c'è di chiedere il parere?

PRESIDENTE: Possono essere derogati, altrimenti avremmo vinto una grande battaglia.

CONSIGLIERE ESPOSITO: C'è una Cassazione 2017 che dice che per quanto riguarda il

procedimento monitorio deve essere richiesto il parere di congruità all'Ordine, ma nel caso di ricorso per decreto ingiuntivo, qualora vengono indicati i minimi.

PRESIDENTE: Credo che si riferisca ad un procedimento nato sotto la vigenza di tariffe.

CONSIGLIERE TESORIERE: Nell'autonomia del Magistrato nell'emettere un provvedimento monitorio può chiedere un documento per giungere a questa decisione, non vedo perché se è di ufficio ci sia questa disparità tra quelli di fiducia e quelli d'ufficio. Posso avere un mio assistito che non mi ha pagato e procedo con decreto ingiuntivo, si chiede sempre. Il problema è il recupero della somma, il problema è quando l'atto ritorna indietro al magistrato penale di liquidare ed emettere il decreto, quando non viene riconosciuta la spesa sostenuta si deve intervenire.

CONSIGLIERE ESPOSITO: Il Giudice penale non può liquidare anche le spese sostenute, solo i compensi professionali, perché questa non è una spesa sostenuta nell'esercizio.

CONSIGLIERE TESORIERE: se si vuole intervenire per queste liquidazioni dei difensori d'ufficio possiamo stabilire un quantum forfettario per i difensori d'ufficio.

PRESIDENTE: Il mio Consiglio è di parlarne un attimo. Anche il Governo sta premendo per comprimere il patrocinio, ad un certo punto noi abbassiamo le tariffe.

C'è un'ultima comunicazione.

CONSIGLIERE MENSITIERI: Il Consigliere Mensitieri interviene come da relazione allegata.

Ci sono altri praticanti che hanno chiesto l'esonero ex art. 73, che hanno richiesto il certificato di compiuta pratica, senza essere iscritti da diciotto mesi.

CONSIGLIERE ZANCHINI: Abbiamo parlato anche con degli Avvocati, domini dei praticanti, ci esponiamo sicuramente a dei ricorsi. Le istanze sono al Consigliere Segretario, che valuterà e vaglierà sicuramente. I soggetti dei quali si discute sono laureati

in giurisprudenza, hanno fatto il tirocinio presso gli Uffici Giudiziari senza iscriversi, al registro praticanti si sono iscritti chi a febbraio, chi a marzo, chi addirittura a maggio 2018 e vorrebbero arrivare a settembre, ottobre e novembre con i sei mesi ed ottenere il certificato di compiuta pratica dal Consiglio dell'Ordine.

PRESIDENTE: Ferma restando ogni valutazione caso per caso, sarei dell'avviso, anche avendo sentito la vostra opinione, Consigliere Mensitieri e Consigliere Zanchini, quando non c'è stata proprio l'iscrizione al registro dei praticanti credo si debba rigettare la richiesta del certificato di compiuta pratica. Laddove, invece, ci sia stata l'iscrizione al registro dei praticanti e non ci sia stata l'istanza per l'autorizzazione per lo svolgimento della pratica davanti al Magistrato che possa essere esaminata e deliberata favorevolmente. Se seguiamo questa linea, possiamo anche un po' smaltire le richieste.

CONSIGLIERE ESPOSITO: La legge è chiara su un punto, non dice che devono essere iscritti, dice che possono fare tirocinio, poi, iscriversi al registro praticanti e fare almeno sei mesi presso lo studio di un Avvocato. Sotto questo punto di vista la legge è chiara, cioè il tirocinio di iscrizione può essere sommato ai sei mesi di pratica, il problema vero non sono tanto i ricorsi al Tar, che potrebbero anche chiarire, il problema, e parlo per il Consiglio, premesso che moralmente è inaccettabile una cosa del genere rispetto a chi fa la pratica forense per tutto il periodo di diciotto mesi, ma espone anche ad un'eventuale responsabilità per risarcimento danni al Consiglio, perché, peraltro, leggendo anche una missiva di un collega, si parla chiaramente di perdita di chance far fare l'esame l'anno prossimo ad uno o più praticanti, perché significa posticipare di un anno e in un anno possono accadere tante cose. La decisione è a tutela del Consiglio che si espone a responsabilità risarcitorie.

CONSIGLIERE MENSITIERI: Il problema è sempre lo stesso, se non si fa un protocollo tra noi e gli Uffici dei Magistrati non lo risolveremo mai il problema, perché loro dicono:

“Non vi iscrivete, non serve iscriversi all’Ordine degli Avvocati” e non si iscrivono! Allora, se non facciamo un protocollo e non ci accordiamo con loro non risolveremo mai questo problema. Stabiliamo quali sono le regole per fare il tirocinio davanti al Magistrato. Tutti gli altri Ordini hanno fatto i protocolli e hanno risolto questo problema, hanno delle regole che seguono, senza fare i ricorsi. Per questi dobbiamo decidere, perché se abbiamo una decisione del Tar che ci dice che possono fare l’anno e mezzo davanti al magistrato e possono venirsi ad iscrivere, poi, qui perdiamo il controllo e a quel punto è inutile fare il protocollo. La legge è lacunosa, non lo spiega bene.

CONSIGLIERE ZANCHINI: Io e il Consigliere Mensitieri partiamo da un presupposto, perché siamo d’accordo con quanto detto dal Consigliere Esposito, ma il dato che riguarda il Consiglio dell’Ordine, che sovrintende all’addestramento degli Avvocati? Possono stare sotto il nostro controllo solo sei mesi o dobbiamo rispettare il dato normativo che prevede che il tirocinio è fondamentale, è condizione essenziale per svolgere il tirocinio è l’iscrizione al registro dei praticanti?

CONSIGLIERE ESPOSITO: Stiamo parlando in questo caso dei praticanti non normali, ma per gli stagisti, per chi non svolge altre attività il tirocinio deve essere diciotto mesi.

PRESIDENTE: Il praticante è tenuto a determinati obblighi, è soggetto al Codice deontologico, tutto questo viene bypassato se si fa la pratica presso i Magistrati senza iscrizione presso l’Ordine; non credo che possa essere valido quel periodo senza l’iscrizione.

CONSIGLIERE CRICRÌ: In presenza di una normativa non chiara, con una lacuna, dobbiamo decidere cosa fare, perché il protocollo è fondamentale e vale per il futuro, prevedere che bisogna iscriversi al registro praticanti, però dobbiamo decidere in tempi brevi per questi.

PRESIDENTE: Con l'iscrizione nel registro praticanti il praticante assume degli obblighi anche di natura comportamentale e deontologica, che non possono essere limitati a sei mesi, questa è la parte chiave della questione, fermo restando che ne dovremmo parlare con il Consigliere Segretario, quindi decideremo settimana prossima.

CONSIGLIERE ZANCHINI: C'è la legge professionale, l'articolo 73 che prevede il tirocinio presso gli uffici giudiziari, il decreto ministeriale che ci dà degli scontri interpretativi sulla cosa, i pareri del CNF che bisogna interpretare, perché è tutto vero quello che dice Gabriele, però quando ti iscrivi qui sono costretto a riconoscerti un anno, ma non c'è scritto da nessuna parte che non sei costretto a stare sotto il mio controllo inteso come controllo del COA per diciotto mesi.

PRESIDENTE: Mettiamo il caso che mi iscrivo al registro praticanti, poi, mi cancello e mi vado a fare un anno con il 73, poi, torno e chiedo il certificato di compiuta pratica? È una stranezza.

Rinviamo la discussione alla prossima seduta.

Prot. 8788/2018: (Proposta di convenzione per fornitura Toghe Forensi): si rinvia;

Prot. 6184/2018: (Offerta convenzione per vostri iscritti): si rinvia;

Prot. 284/2018: (Recupero crediti minimi anno formativo inizio triennio 2015 – Avv. Davide Sassone): si rinvia;

Prot. 283/2018: (Recupero crediti minimi anno formativo inizio triennio 2014 – Avv. Gianluca Flammia): si rinvia; ;

Alle ore 20,10 il Presidente dichiara chiusa la seduta

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Vincenzo Pecorella

IL PRESIDENTE

Avv. Maurizio Bianco